

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XV LEGISLATURA —————

N. 1042

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori CUSUMANO, MONTALBANO, BATTAGLIA
Giovanni, FUDA, BARBATO, PECORARO SCANIO e PIGNEDOLI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 SETTEMBRE 2006

—————

Disposizioni in materia di accesso alla istruzione universitaria
e per limitare il cosiddetto «numero chiuso»

—————

ONOREVOLI SENATORI. - A proposito del cosiddetto «numero chiuso» nelle università entrano in gioco una serie di considerazioni che coinvolgono sia il principio di carattere costituzionale che prevede la tutela dei capaci e dei meritevoli privi di mezzi, sia quello dell'autonomia universitaria inerente la determinazione dei limiti all'accesso ai corsi. Si tratta di una materia, quella degli accessi all'istruzione universitaria, che esprime un vivace dibattito culturale e politico, ma anche un notevole contenzioso amministrativo.

A regolare questo tema è intervenuta la legge 15 maggio 1997, n. 127, articolo 17, comma 116, modificando l'articolo 9, comma 4, della legge 19 novembre 1990, n. 341. La norma in questione, così come modificata, prevede che il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica regolamenti gli accessi non solo ai corsi a numero limitato, bensì a tutti i corsi universitari (da identificarsi in quelli che rilasciano i titoli di cui all'articolo 1 della predetta legge n. 341 del 1990) e che la individuazione dei predetti corsi a numero limitato avvenga per mezzo del medesimo atto emanato dal Ministro.

Bisogna peraltro rilevare che numerosi sono stati i contenziosi di carattere giudiziario avviati dai ricorsi presentati da numerosi studenti che si sono visti negare l'accesso a facoltà per le quali era stato stabilito il numero chiuso. Le pronunce di alcuni tribunali amministrativi regionali che hanno successivamente sollevato questione di legittimità costituzionale dell'articolo 9, comma 4, della legge n. 341 del 1990, come modificato dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, articolo 17, comma 116, ha richiesto una pronuncia della Corte costituzionale che con sentenza del 27 novembre 1998, n. 383, ha dichiarato non

fondata la questione di legittimità della norma in questione rilevando «la necessità di leggi dello Stato, quali limiti dell'autonomia ordinamentale universitaria» sia per «l'aspetto organizzativo, sia, a maggior ragione, per l'aspetto funzionale che coinvolge i diritti di accesso alle prestazioni». Secondo la Corte va attribuita alla responsabilità del legislatore statale la predisposizione di limiti legislativi all'autonomia universitaria relativi «tanto all'organizzazione in senso stretto, quanto al diritto di accedere all'istruzione universitaria». La conclusione cui giunge la Corte è che «i criteri di accesso all'università, e dunque anche alla previsione del *numerus clausus* non possono legittimamente risalire ad altre fonti, diverse da quella legislativa». Entrando nel rapporto tra la legge e l'autonomia universitaria, la Corte ha peraltro riconosciuto che, «le previsioni legislative valgono come "limiti", che non sarebbero più tali ove le disposizioni di legge fossero circostanziate al punto da ridurre le università, che la Costituzione vuole dotate di ordinamenti autonomi, al ruolo di meri recettori passivi di decisioni assunte». Del resto «la riserva di legge in questione è tale da comportare, da un lato, la necessità di non comprimere l'autonomia delle università, per quanto riguarda gli aspetti della disciplina che ineriscono a tale autonomia; dall'altro la possibilità che la legge, ove non disponga essa stessa direttamente ed esaustivamente, preveda l'intervento normativo dell'esecutivo, per la specificazione concreta della disciplina legislativa, quando la sua attuazione, richiedendo valutazioni d'insieme, non è attribuibile all'autonomia delle università».

Del resto bisogna considerare che anche le norme comunitarie ormai hanno un valore

decisivo nel nostro ordinamento. Nell'ambito del reciproco riconoscimento dei titoli di studio universitari, gli Stati membri hanno adottato criteri uniformi di formazione. In particolare vi sono titoli universitari che prescrivono che gli studi teorici si accompagnino necessariamente a esperienze pratiche, acquisite attraverso attività cliniche o, in genere, operative, svolte nel corso di periodi di formazione e di tirocinio aventi luogo in strutture idonee e dotate delle strumentazioni necessarie. E queste sono questioni, anche in seguito al recepimento di diverse direttive europee in materia di istruzione e titoli universitari, di cui il legislatore non poteva non tenere conto.

Il Parlamento ha quindi approvato la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante, «Norme in materia di accesso ai corsi universitari». Anche le disposizioni di questa legge anziché spegnere il dibattito hanno continuato ad alimentarlo aumentando il contrasto tra le parti. La genericità o superficialità di talune norme hanno reso insoddisfatta una parte della platea studentesca che continua a sostenere, spesso con argomenti convincenti, che debbano essere le università a dovere adeguare le proprie strutture alla richiesta di iscrizione a corsi di studio universitari e non viceversa. Le ragioni del contrasto alla nuova legge sostengono, non senza fondati argomenti, che il legislatore ha esteso le limitazioni dell'ac-

cesso anche ai corsi universitari per i quali nemmeno gli omologhi corsi di laurea europei richiedono attività di tirocinio o formazione e persino, più semplicemente, ai nuovi corsi di laurea attivati dagli atenei. Una serie di decreti ministeriali, emanati dal 2000 al 2006 e conseguenti l'entrata in vigore della nuova disciplina in materia di accesso ai corsi universitari, ha regolamentato le modalità e i contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea. Certo, l'insoddisfazione di parte del mondo accademico e soprattutto degli studenti rimane su norme che limitano anche oltre il volere del legislatore comunitario.

Per queste ragioni proponiamo con il presente disegno di legge delle norme di equilibrio che consentano, salvo talune limitazioni date da ragioni di carattere eminentemente pratico, l'accesso ai corsi universitari e la permanenza in essi agli studenti meritevoli che seguano un percorso meritocratico negli studi. L'esclusione generalizzata per numero o criteri selettivi spesso opinabili adottati dal Ministero o dai singoli atenei, può essere così sostituita da una selezione sul campo di coloro che superino i quattro/quinti delle materie programmate nei primi due anni del corso universitario, acquisendo in questo modo il diritto alla iscrizione agli anni successivi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il comma 4, dell'articolo 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:

«4. Il Ministro dell'università e della ricerca definisce, su conforme parere del CUN, i criteri generali per la regolamentazione dell'accesso alle scuole di specializzazione e ai corsi di laurea.

4-bis. Non possono essere previste limitazioni all'accesso al biennio dei corsi universitari. Gli studenti che superino i quattro/quinti delle materie programmate nei primi due anni del corso universitario acquisiscono il diritto alla iscrizione agli anni successivi.

4-ter. In deroga a quanto previsto dal comma 4-bis, le limitazioni all'accesso ai corsi di laurea possono essere autorizzate dal Ministro, su conforme parere del CUN, esclusivamente per i corsi di laurea i cui studi teorici si accompagnino necessariamente a esperienze pratiche, acquisite attraverso attività cliniche o, in genere, operative svolte nel corso di periodi di formazione e di tirocinio aventi luogo in strutture idonee e dotate delle strumentazioni necessarie.».

Art. 2.

1. L'articolo 1, comma 1, lettera e), e l'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge 2 agosto 1999, n. 264, sono abrogati.

2. Le disposizioni del decreto ministeriale 12 aprile 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 28 aprile 2006, recante definizione, modalità e contenuti delle prove di ammissione alle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario, per l'anno accademico 2006/2007, incompatibili con la presente legge, sono abrogate.